

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riportandosi anche agli affidamenti dati da questo Istituto a L. E. il Capo del Governo per i finanziamenti di bonifica, si è rivolto a questo Istituto stesso per ottenere, ai sensi del citato art. 3 della legge 24 luglio 1930 n. 1146, una apertura di credito di L. 20.000.000, rimborsabile in annualità trentennali al tasso d'interesse del 5.25%.

L'operazione, come si rileva dallo schema di convenzione predisposto dallo stesso On. Ministero per tali operazioni, si svolgerebbe nel modo seguente:

L'Istituto dovrebbe tenere a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste la somma suddetta di L. 20.000.000 dal giorno della convenzione al 31 dicembre 1933, e provvedere man mano al versamento presso la R. Tesoreria Provinciale di Roma delle somme da richiedersi, nei limiti dell'apertura, con provvedimenti del Ministro.

Il conto delle anticipazioni così effettuate dall'Istituto verrebbe chiuso semestralmente, e ad ogni chiusura di conto